

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure</p> <p style="text-align: center;">Via Liuzzi, 4 - 16038 - S. Margherita Ligure (GE) - 0185295753 www.icvgrossi.gov.it geic806001@istruzione.it ge806601@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dell'Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure

**Oggetto: Istruzione parentale per _____
 a.s. _____**

I SOTTOSCRITTI

_____ nato a _____ il _____
 _____ nata a _____ il _____

esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a _____ (*di seguito: alunno/a*)
 che frequenterà/frequentante la classe _____ della scuola _____

DICHIARANO

di ritirare l'alunno/a dalla frequenza della scuola in data _____;

di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione dell'alunno/a dichiarandosi in possesso dei requisiti culturali e dei mezzi economici e strutturali idonei a ciò;

di provvedere o di aver provveduto ad inviare comunicazione della decisione ad avvalersi dell'Istruzione parentale all'Amministrazione Comunale nella persona del SINDACO o di delegare codesta Scuola a farlo.

A tal fine informano che l'istruzione parentale sarà svolta
 presso _____, con
 indirizzo _____, con le
 seguenti modalità di massima _____

S. Margherita Ligure _____/_____/_____

FIRMA _____

FIRMA _____

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza delle modalità di trattamento dei dati personali da parte di codesto istituto e autorizzo al trattamento dei dati da me forniti in questo modulo per i fini specifici della gestione amministrativa dell'attività in oggetto.

FIRMA _____

FIRMA _____

NOTE PER I RICHIEDENTI

L'Istruzione Prentale è la possibilità da parte dei genitori, di impartire direttamente l'istruzione ai propri figli o di avvalersi di figure professionali da loro scelte.

Richiami alla Costituzione Italiana

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. (...).

Art. 34 – (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

E' quindi chiaro che è il genitore ad avere la responsabilità di occuparsi dell'istruzione del figlio (anche tramite scuole private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possa occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in sua vece. Numerosi sono, infatti, anche i decreti legislativi e le circolari ministeriali che si occupano nello specifico di disciplinare la scuola familiare (chiamata paterna):

Dal Decreto Legislativo 297/94

(...) Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Il D.Lgs 297/94, il D.Lgs 76/2005, la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005, affermano che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione familiare, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. I genitori che desiderano intraprendere la strada della scuola familiare, devono in sostanza darne comunicazione alla direzione dell'istituto scolastico di appartenenza ogni anno per l'anno successivo.

L'istituto scolastico di appartenenza ha la facoltà di fare controlli sull'andamento del percorso di istruzione familiare.

La C.M. n. 35 del 26/3/2010 sancisce l'obbligatorietà dell'esame annuale riportando quanto segue:

(...) All'obbligo scolastico si adempie:

(...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- *ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;*
- *coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:*

1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;

2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).